

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARBORICOLTURA DA LEGNO SOSTENIBILE
PER L'ECONOMIA E L'AMBIENTE (AALSEA).**

DENOMINAZIONE

ART. 1) - E' costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE ARBORICOLTURA DA LEGNO SOSTENIBILE PER L'ECONOMIA E L'AMBIENTE (AALSEA)".

SEDE

ART. 2) - L'Associazione ha sede in Arezzo, località Talzano n. 12.

DOMICILIO DEI SOCI

ART. 3) - Il domicilio degli associati (nel prosieguo detti anche indifferentemente "soci") per tutti i rapporti con l'Associazione ed a tutti gli effetti consentiti è quello risultante dal libro degli associati.

Al momento dell'iscrizione nel libro degli associati, l'associato deve indicare il proprio domicilio ed è onere esclusivo del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

L'associato può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.

DURATA

ART. 4) - L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPO e OGGETTO

ART. 5) - L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione:

- ha come scopo quello di svolgere la propria attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

- pertanto, ispirandosi alla Carta dei Principi sull'arboricoltura sostenibile, da legno o multifunzionale (nel prosieguo detta anche soltanto "Carta dei Principi dell'Associazione), sottoscritta dagli associati all'atto dell'iscrizione, si propone di contribuire al progresso di un'arboricoltura da legno che sia in grado di fornire contemporaneamente benefici economici, ecologici e sociali.

Tali obiettivi generali potranno essere raggiunti attraverso:

* creazione di gruppi di lavoro tematici sull'arboricoltura da legno, sull'arboricoltura multifunzionale e sulle problematiche economiche ed ecologiche;

* organizzazione di congressi, convegni, seminari e attività formative nel campo di interesse dell'Associazione;

* promozione delle attività di ricerca, sperimentazione, innovazione e divulgazione direttamente e indirettamente collegate all'arboricoltura da legno, all'economia e all'ecologia;

* realizzazione o patrocinio di pubblicazioni tecniche e

scientifiche italiane ed estere;

* formazione e aggiornamento di tecnici capaci di trasferire questi obiettivi sul territorio;

* indirizzo e consulenza per enti pubblici operanti direttamente o indirettamente nel campo dell'arboricoltura da legno;

* indirizzo delle attività di consorzi o di qualsiasi altra forma associativa di soggetti dediti all'arboricoltura da legno.

L'Associazione può essere chiamata a dare pareri agli organi delle pubbliche amministrazioni su argomenti che formano l'oggetto della propria attività.

L'Associazione, nell'ambito degli scopi statutari, può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, nazionale o estero.

L'Associazione, purchè per il miglior conseguimento del proprio scopo e quindi senza alcun fine di lucro, può assumere sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altri organismi, pubblici o privati, aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

ASSOCIATI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

ART. 6) - Possono essere associati dell'Associazione i fondatori e i cittadini di qualsiasi nazionalità che successivamente alla data di costituzione dell'Associazione, con atto scritto, dichiarino di volervi aderire, fermo restando il giudizio di ammissibilità del Consiglio Direttivo. Nella domanda di adesione l'aspirante socio deve dichiarare di accettare senza riserve il presente Statuto, il Regolamento e la Carta dei Principi dell'Associazione e di condividere gli scopi dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Possono aderire all'Associazione anche gli enti, le associazioni, i gruppi, le fondazioni, le pubbliche amministrazioni, gli organismi culturali e professionali, le società e tutti gli organismi, anche privati, che condividono gli scopi dell'associazione; questi hanno diritto ad un solo voto in sede di Assemblea.

L'idoneità del singolo cittadino o dell'Ente ad essere ammesso a far parte dell'associazione viene stabilita a giudizio del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo; resta fermo quanto in appresso disposto all'articolo 14.

I soci non in regola con il pagamento della quota associativa non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti nelle cariche sociali.

ART. 7) - L'ammissione e la partecipazione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo; è quindi espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Le quote non sono trasferibili.

ART. 8) - L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi, senza legittimo motivo, alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione. I soci receduti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 9) - L'Associazione comprende tre categorie di associati: fondatori, ordinari e semplici.

I soci fondatori sono coloro che hanno dato vita all'Associazione e automaticamente divengono tutti soci ordinari.

I soci ordinari sono scelti dal Consiglio Direttivo nella categoria dei soci semplici.

Sono soci semplici tutti coloro, persone fisiche, persone giuridiche pubbliche o private, che condividono gli obiettivi ed i principi dell'Associazione.

PATRIMONIO

ART. 10) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti compatibili con lo scopo dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- beni mobili o immobili che diverranno di proprietà

dell'associazione;

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da servizi prestati dall'Associazione;
- eventuali fondi di riserva creati con le eccedenze di bilancio;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA

ART. 11) - Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta (precisamente, lettera raccomandata) diretta a ciascun associato (nel domicilio risultante dal libro degli associati) o mediante fax con richiesta di avviso di ricezione o mediante e-mail con richiesta di avviso di ricezione (precisamente, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati all'associazione ed annotati nel libro degli associati) ed in ogni caso anche mediante pubblicazione nel sito internet dell'Associazione. Nella comunicazione scritta, nel fax, nella e-mail e nel sito internet dovrà essere riportato l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza. La comunicazione scritta, il fax e la e-mail dovranno essere spediti almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno 8 (otto) giorni prima. Negli stessi termini ora detti deve essere pubblicato l'avviso sul sito internet dell'associazione.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'articolo 20 del codice civile.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede dell'associazione, purchè in Italia.

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto. Essa approva altresì il Regolamento interno e la Carta dei Principi dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a

responsabilità dei consiglieri. Nessun associato può portare più di due deleghe in Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 12) - Ogni socio ha diritto ad un voto in sede di Assemblea.

ART. 13) - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del codice civile. Le maggioranze necessarie per approvare le modifiche del Regolamento interno e della Carta dei Principi sono le stesse indicate dalla legge per le modifiche dell'atto costitutivo/statuto.

AMMINISTRAZIONE

ART. 14) - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 8 (otto) membri, secondo quanto deciderà di volta in volta l'assemblea degli associati in sede di nomina.

Il primo Consiglio Direttivo sarà composto solo da soci fondatori, successivamente dovrà essere composto per almeno tre quarti da soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi finanziari. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea degli associati.

ART. 15) - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri e comunque almeno la volta o le volte all'anno necessaria/e per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota associativa. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, fatta eccezione per il caso di Consiglio composto da due soli membri, nel qual caso in ipotesi di parità la delibera si ha per respinta.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto su apposito libro il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 16) - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni se non quelle stabilite dalla legge o dal presente atto.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione, predispone (chiedendone poi all'assemblea l'approvazione) il Regolamento Interno e la Carta dei Principi dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Esso nomina anche i membri del Comitato Tecnico Permanente.

ART. 17) - Possono accedere alla carica di Presidente e Vicepresidente del Consiglio Direttivo solo soci ordinari.

Il Presidente uscente è rieleggibile.

Al Presidente, e in sua assenza al Vice Presidente, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi.

ART. 18) - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 19) - Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea.

ART. 20) - I probiviri giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 21) - La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti annualmente dall'assemblea degli associati.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ART. 22) - Gli esercizi finanziari iniziano il giorno 1 (uno)

gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto).

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 180 (centottanta) giorni dalla fine di ogni esercizio.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 23) - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del codice civile, dall'assemblea degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

NORME APPLICABILI

ART. 24) - Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Codice Civile."

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto da me su quindici facciate e parte della sedicesima fin qui di quattro fogli, è stato da me letto ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo approvano e con me lo sottoscrivono. La sottoscrizione avviene alle ore diciannove e minuti cinque.

Firmato: Enrico Buresti - Paolo Mori - Alessandro Baldesi
notaio (l.s.).